
Via Germanico, 172
00192 - Roma
Tel. +39 06.69370877
Fax +39 06.3218483
info.studiolegalemastracci@gmail.com
www.studiolegalemastracci.com

Via Nizza 128
00198 Roma
Tel.:+ 39 06.84242276
Fax:+ 39 06.84242292
federpromm@uiltucs.it
presidenza@federpromm.it
www.federpromm.it
www.uiltucs.it

Roma, 09 Maggio 2016

Spett.le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 - Roma

Trasmessa on-line per il tramite del SIPE

Oggetto: *Modifiche alla disciplina delle relazioni finanziarie periodiche introdotte dal D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 25, che recepisce la Direttiva 2013/50/UE.*

Premessa

Lo scorso 14 aprile la CONSOB ha sottoposto a consultazione pubblica un documento recante interventi di modifica alla disciplina delle relazioni finanziarie periodiche introdotte dal D.Lgs. n. 25/16 che ha recepito la nuova direttiva *Transparency* (Direttiva 2013/50/UE).

Il legislatore nel recepire la predetta direttiva, seppur eliminando l'obbligo di pubblicazione del rendiconto intermedio di gestione, ha contestualmente attribuito alla Consob il

potere di delega a stabilire con proprio regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni finanziarie periodiche intermedie a quelle annuali e semestrali.

E' chiaro però che la direttiva c.d. *Transparency* seppur riconoscendo tale potere agli Stati Membri, ha come sua *ratio* quella di eliminare il resoconto di gestione intermedio circa le informazioni finanziarie obbligatorie.

A parere di chi scrive, il cambiamento normativo appare condivisibile in quanto potrebbe consentire il mantenimento del rispetto del principio di trasparenza e correttezza tra investitore ed emittente, nonché il contenimento degli oneri amministrativi posti a carico sia degli investitori che degli emittenti, specie piccoli e medi.

Premesso ciò, lo **Studio Legale Mastracci** e la **Feder.Pr.O.M.M. - UILTuCs** di seguito trasmettono le proprie osservazioni.

Osservazioni

Pur non disponendo di uno storico la formulazione del testo appare condivisibile.

Seppur nella maggior parte degli Stati Membri dell'UE l'obbligo di rendicontazione trimestrale è stato abolito lasciando agli emittenti la possibilità di procedere alle pubblicazioni in via volontaria, nel rispetto comunque di alcune regole di comportamento, nel nostro Paese sembrerebbe che i destinatari della normativa siano favorevoli ad una pubblicazione di informazioni periodiche ed intermedie.

Si condivide per cui quanto precisato dalla Consob: la pubblicazione di un'informazione trimestrale costituisce uno strumento positivo per gli investitori in termini di maggior tutela, ma anche per gli emittenti come valore aggiunto fra i fattori che contribuirebbero alle decisioni di investimento da parte degli investitori.

Valore aggiunto inteso, a parere di chi scrive, come maggiore tutela degli investitori, maggiore trasparenza e cultura finanziaria con conseguente sviluppo dei mercati finanziari per maggiore fiducia degli investitori nel settore e maggiore probabilità che nuovi soggetti divengano utilizzatori di prodotti finanziari.

Ciò sarebbe auspicabile attraverso l'utilizzo da parte degli emittenti di informazioni trimestrali con contenuti che possano assicurare agli investitori un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli anche la comprensione delle caratteristiche del prodotto, del rischio e del costo.

Le informazioni trimestrali costituirebbero un'utilità aggiuntiva laddove risultassero quindi di facile comprensione e facilmente leggibili, posto che spesso i suoi destinatari possono non essere esperti di credito o finanza.

Per cui il rispetto di tali previsioni apporterebbe benefici al singolo investitore ed al sistema bancario e finanziario nel suo complesso; informazioni chiare e comprensibili accompagnate da una adeguata diffusione della cultura finanziaria, consentirebbero di effettuare scelte più ponderate e coerenti con le esigenze finanziarie.


Ragion per cui gli emittenti quotati hanno mostrato la loro preferenza a sostenere i costi aggiuntivi per una rendicontazione trimestrale.

In merito proprio ai costi, al fine di poter mantenere gli stessi al minimo (in particolare per gli emittenti piccoli e medi), e di renderli proporzionali al beneficio di trasparenza degli investitori, sarebbe opportuno garantire un'accesso alla piattaforma degli emittenti da parte degli investitori al fine di avere un aggiornamento riconducibile all'andamento dello stato patrimoniale, del risultato netto, dell'andamento dei ricavi, ecc..., nel rispetto sempre e comunque dei principi del MIFID in tema di adeguatezza.

* * * * *

Ringraziamo codesta On.le Autorità per l'opportunità di presentare osservazioni al documento in consultazione e ci auguriamo che le osservazioni di cui sopra possano fornire un qualche contributo in sede di discussione. Se ne autorizza la divulgazione.

Avv. Chiara Mastracci



FEDER.Pr.O.M.M. - ULTuCS
Il Segretario Generale

(Migilio Marucci)

